



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA

Terza Sezione Civile

Il Tribunale di Foggia in persona del Giudice Unico Dott.ssa Giulia Varriale, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. /2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto l'opposizione ex art. 615, co.1, c.p.c.

TRA

Parte_1 (C.F. *CodiceFiscale_1*), rappresentato e difeso in giudizio dall'Avv. ;

-OPPONENTE -

CONTRO

Controparte_1 C.F./P.I. n. *P.IVA_1*) in persona dell'amministratore p.t., e per essa, la sua mandataria *Controparte_2* (C.F./P.I. n. *P.IVA_2*), rappresentata da *Controparte_3* C.F./P.I. n. *P.IVA_3*), rappresentata e difesa in giudizio dall'Avv. ;

-OPPOSTA-

CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza cartolare del 19 gennaio 2026.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, *Parte_1* ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificatogli in data 07/02/2024, con cui *CP_1* [...] e per essa la sua mandataria *Controparte_2* gli ha intimato il pagamento della complessiva somma di € 75.273,94 (incluse spese e competenze di precetto).

Il diritto di credito sotteso all'intimazione opposta trova fondamento nella sentenza n. /2015 emessa dal Tribunale di Milano, all'esito del giudizio iscritto al n. /2014 Rg. che, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta *Controparte_4* ha condannato il *Parte_1* al pagamento in favore della stessa della somma di € 44.946,13 (oltre interessi) oltre alle spese di lite, liquidate nella misura di € 6.929,09, in forza della fideiussione da questi prestata a favore della *CP_4*

A mezzo della dedotta opposizione, parte attrice ha eccepito: 1) il difetto di titolarità del credito e la carenza di legittimazione attiva, stante la mancata produzione del contratto di cessione, evidenziando che la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB non proverebbe l'effettiva inclusione del credito nell'operazione di cessione in blocco; 2) l'abusività delle clausole contenute nella fideiussione collegata al contratto di finanziamento del 15/12/2008, con conseguente declaratoria di nullità parziale.

Ha richiesto altresì il risarcimento dei danni materiali e morali sofferti.

Ha, quindi, rassegnato al Tribunale le seguenti conclusioni: *"a) emanare sentenza che dichiari nulla e/o comunque improcedibile l'esecuzione opposta, per mancanza di legittimazione attiva e della titolarità del credito per cui l'opposta agisce, per tutte le ragioni nella premessa enunciate; b) essere condannata al risarcimento dei danni che verranno indicati e quantizzati nel corso della causa, o in alternativa che gli stessi vengano liquidati comunque dal Giudice secondo equità. Vittoria di spese e compenso professionale, con distrazione delle stesse a favore del sottoscritto procuratore antistatario"*.

Si è costituita *Controparte_1* e per essa, la sua mandataria [...] *Controparte_2* ha contestato quanto dedotto dall'opponente.

In particolare, quanto al difetto di legittimazione attiva, ha ripercorso i passaggi societari che hanno caratterizzato la cessione del credito, precisando che il contratto di cessione di crediti non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità, risultando all'uopo sufficiente la produzione della Gazzetta Ufficiale comprovante la cessione, unitamente alla documentazione allegata nel presente giudizio.

Inoltre, in relazione all'invocata tutela consumeristica, ha rilevato la genericità della domanda e contestato la qualifica di consumatore in capo all'opponente.

Ha concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione con vittoria delle spese di lite e condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

Con provvedimento del 09/12/2024 è stata rigettata la richiesta -avanzata dall'opponente - di riunione del presente giudizio a quello di opposizione ex art. 650 c.p.c. a d.i. (n. /2024 Rg.) e, in data 20/01/2026, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate con note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (depositate dalla sola opposta).

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione è infondata e va rigettata.

Preliminarmente, giova qualificare il rimedio azionato ai sensi dell'art. 615 c.p.c., viste le doglianze prospettate, a mezzo delle quali parte attrice, ha contestato il diritto ad agire in executivis dell'opposta, sotto due profili.

Con il primo motivo, l'opponente ha contestato il difetto di titolarità del credito e la carenza di legittimazione attiva in capo all'opposta sul presupposto della mancata produzione in giudizio del contratto di cessione.

La doglianza è destituita di fondamento, alla luce della documentazione prodotta da parte convenuta idonea a confutare la censura.

In proposito, giova richiamare l'orientamento secondo cui il contratto di cessione di crediti in blocco non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità (cfr. Cass. n. 5617/2020), pertanto può essere provata con ogni mezzo e, quindi, anche mediante testimonianze o presunzioni.

Invero, sussiste sufficiente dimostrazione agli atti dell'inclusione del credito *de quo* nell'operazione di cessione in blocco del 01/06/2018, avendo Controparte_1 prodotto, in primo luogo, l'avviso di cessione pubblicato in G.U. pt. II n. 65 del 07/06/2018, ove è previsto che la stessa con "ha acquistato pro-soluto da CP_5 [...] taluni crediti per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni indennizzi e quant'altro di Controparte_5 derivanti da finanziamenti ipotecari o chirografari, aperture di credito in conto corrente, linee di credito, scoperti bancari, sconfinamenti di conto corrente e altri rapporti finanziari di diversa natura e forma tecnica sorti nel periodo compreso tra il 1962 e 2017, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008").

Va precisato sul punto che, ancora con la pronuncia n. 4277 del 10/02/2023, la S.C. ha ribadito il principio -già ripetutamente affermato da Cass. 2017/n. 31118; Cass. 2019/n. 15884; Cass. 2020/n. 20495; Cass. 2021/n. 10200- secondo cui la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la disciplina di cui all'art. 58 Dlg.vo 1993/n. 385, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione

sostanziale visto che, detta prova, non essendo la cessione subordinata a particolari requisiti di forma a pena di invalidità, non necessariamente deve essere fornita attraverso la produzione del contratto di cessione; che infatti *“la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla G.U. che rechi l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze, restando devoluta al giudice di merito la valutazione dell’idoneità asseverativa del suddetto avviso; “...sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all’origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d’Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono dalle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione”* (sic Cass. 2023/n. 21821).

Parte opposta ha versato in atti anche la dichiarazione di cessione rilasciata da Banca BPM S.p.A che, come precisato da Cass. 2021/n. 10200, *“(...) al pari della disponibilità del titolo esecutivo, costituisce un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo e come tale ammissibile anche in grado d’appello, al fine di dimostrare l’avvenuta cessione del credito in massa”*.

Tale dichiarazione dimostra, infatti, l’avvenuta cessione del credito derivante dal contratto di finanziamento del 15/12/2008 individuato con la posizione n. NDG , la quale trova altresì piena corrispondenza nell’elenco dei crediti ceduti prodotto dall’opposta (vd. rigo 33 e 34 dell’elenco all.).

A tal proposito, si ritiene che dichiarazione del cedente sia elemento idoneo a comprovare sia la sussistenza del contratto di cessione che l’effettiva inclusione nell’operazione dello specifico credito azionato, in quanto resa da un soggetto privo di interesse contrario e quindi dotata di particolare attendibilità.

Secondo la pronuncia della Cassazione civile n. 17944/2023, la disponibilità di tutta la documentazione relativa al titolo azionato unitamente ad altri elementi quali l’estratto della Gazzetta, lista dei crediti ceduti tra i quali compare la posizione oggetto di causa e la dichiarazione, dimostra in via indiziaria la titolarità del diritto.

Nello stesso senso si è espressa anche la medesima Corte con ordinanza n. 10200/2021, secondo cui la dichiarazione della cedente, unitamente alla disponibilità della documentazione contrattuale e contabile afferente al credito (cfr. documento 6 allegati parte opposta), è sufficiente a ritenere il credito incluso nella cessione

Ricapitolando, tra i vari *modus* idonei al raggiungimento della prova processuale della cessione del credito, si distinguono, in particolare: 1) l’avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, con la specifica indicazione del credito ceduto; 2) la produzione del contratto di credito unitamente all’elenco delle posizioni cedute e delle relative

anagrafiche; 3) eventuali comunicazioni stragiudiziali con cui sia stata data adeguata notizia della cessione; 4) le dichiarazioni confessorie della cedente.

Questi elementi sono stati tutti prodotti da parte opposta nel caso in esame e rendono infondato il motivo scrutinato del difetto di legittimazione.

Privo di pregio risulta anche il secondo motivo di opposizione, inerente alla nullità c.d. di protezione afferente alle clausole della fideiussione prestata a garanzia del contratto di finanziamento. Parte opponente ha invocato tutela del consumatore, come configurata da ultimo dalle SS.UU. con la sentenza 06.04.2023, n. 9479, che impone al giudice di rilevare d'ufficio eventuali clausole abusive e dichiararne la nullità.

Cionondimeno, dalla documentazione prodotta in atti emergono specifici elementi che escludono la qualità di consumatore in capo all'opponente, avendo quest'ultimo concesso la garanzia in qualità di socio della debitrice principale.

A tal proposito, va data continuità all'orientamento giurisprudenziale, a mezzo del quale, con ordinanza n. 5868 del 2023, le Sezioni Unite hanno affermato che nel contratto di fideiussione i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale. Tuttavia, la Suprema Corte ha affermato che non è qualificabile come "consumatore" un fideiussore che ha garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società al medesimo riconducibile.

Nel caso in disamina, va escluso che il detto contratto sia stato stipulato al di fuori dello svolgimento della propria professione (vd. visura CCIAA da cui risulta che [...]

Parte_1 è socio della "PA. DI.

Controparte_6

).

Infine, del tutto generica, oltre che improponibile nell'odierna sede, è la domanda di risarcimento danni materiali e morali avanzati dall'opponente.

Le considerazioni sopra esposte conducono, in definitiva, all'integrale rigetto dell'opposizione.

Non si ravvisano, da ultimo, i presupposti di abusività dell'azione processuale ai fini dell'invocata condanna della parte opponente anche ai sensi dell'art. 96, ult. co. c.p.c. (cfr. Cass. 2020/n. 20018; Cass. 2021/n. 3830).

Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'opponente, nella persona di Parte_1, secondo quanto previsto dai parametri del D.M. n. 55 del 2014 e successive modifiche, tenendo conto del valore della controversia (€ 52.001 a € 260.000) e dell'effettiva attività processuale espletata (tutte le fasi, ad eccezione di quella istruttoria), con l'applicazione dei parametri minimi, tenuto conto dell'assenza di profili di complessità delle questioni trattate.

P.Q.M.

il Tribunale di Foggia, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da contro *Controparte_1* n persona dell'amministratore p.t., e per essa, la sua mandataria *Controparte_2* iscritto al n. /2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, così provvede:

1. rigetta l'opposizione;
2. condanna *Parte_1* al pagamento delle spese processuali, che liquida in favore di *Controparte_1* n persona dell'amministratore p.t., e per essa, la sua mandataria *Controparte_2* rappresentata da *Controparte_3* in € 4.217,00 per compenso professionale, oltre le spese generali al 15%; iva e cpa, se dovute, come per legge.

Così deciso in Foggia, 21 gennaio 2026

Il Giudice

Dott.ssa Giulia Varriale